

27 giugno 2017



## **RETE PROFESSIONI TECNICHE**

**Ricostruzione post-sisma, definiti i compensi per i professionisti**

*www.edilportale.com del 27/06/2017*

**Post-sisma, nuove regole per gli incarichi: firmato il protocollo tra RPT e Errani**

*www.ingenio-web.it del 27/06/2017*

**Terremoto Centro Italia, accordo tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario Errani**

*www.casaclima.com del 26/06/2017*

## **PROFESSIONI**

**Contro crisi e clienti forti serve l'equo compenso**

*Il Sole 24 Ore pag. 1 del 27/06/2017*

## **CODICE APPALTI**

**Appalti, dopo il correttivo la riforma riparte (daccapo)**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

**Commissari di gara, qualificazione stazioni appaltanti e progettazione: tre grandi incompite**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

**Primi passi per Bim e débat public, ma sull'iter pesa l'incognita delle elezioni**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

**Linee guida sul Rup, l'addio alla «qualifica» di project manager non è un passo indietro**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

## **CONGRESSO INGEGNERI**

**Ingegneri al servizio del paese**

*Italia Oggi pagg. 36-37 del 27/06/2017*

## **REGOLE IVA**

**Split payment, verifica in due fasi**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

## **ADEMPIMENTI**

**Crediti Iva, compensazioni sprint**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

**Per il 730 senza sostituto si paga entro il 30 giugno**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

## **RISPARMIO ENERGETICO**

**Contabilizzatori, installazione entro tre giorni**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/06/2017*

## Ricostruzione post-sisma, definiti i compensi per i professionisti

di Alessandra Marra

**Intesa Errani-RPT: nel nuovo contratto tipo obbligatorio andranno indicati tutti gli incarichi già assunti**

27/06/2017



27/06/2017 – Definiti i compensi professionali per le attività di consolidamento antisismico e ricostruzione privata nel Centro Italia. A prevederli il [Protocollo d'Intesa](#) firmato lo scorso 22 giugno a Roma tra la Rete Professioni Tecniche (RPT) e il Commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani.

### **Definite le percentuali dei compensi professionali**

Il protocollo definisce gli **importi riconosciuti ai professionisti** sulla base del valore del progetto, alzando le percentuali per i lavori di importo minore e abbassandole per quelli più importanti. Nei casi di consolidamento sismico o demolizione e ricostruzione, il compenso al professionista è pari al **12,5% dell'importo dei lavori fino a 150 mila euro**, al 12% tra 150 e 500 mila euro, al 10% tra 500 mila e un milione, l'8,5% tra 1 e 2 milioni, il 7,5% oltre questo tetto. Il **contributo minimo** riconosciuto sull'insieme delle spese

tecniche per la pratica relativa ai lavori, indipendentemente dall'importo, è comunque **non inferiore a 6 mila euro**.

### **Ricostruzione: il nuovo contratto tipo**

Il protocollo stabilisce **l'obbligatorietà del nuovo contratto tipo**, tra il committente ed il professionista, che dovrà essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale. Il professionista è **obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti** per la ricostruzione e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti.

### **Incarichi professionisti: massimo 30 per le prestazioni principali**

Per evitare la concentrazione di incarichi, il protocollo riprende [quanto disposto dall'Ordinanza 29/2017](#), ovvero che, indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere più di **30 incarichi** professionali con un **importo massimo inferiore a 25 milioni di euro**. L'intesa sottoscritta definisce un **tetto agli incarichi** esclusivamente **per gli interventi di ripristino** con miglioramento sismico o **ricostruzione** delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale, riferendosi in particolar modo alla progettazione architettonica e alla direzione lavori. Nel caso di **prestazioni parziali** (rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica) il tetto massimo degli incarichi per professionista sale a **75**. Nel caso in cui il professionista esegua **sia prestazioni principali che parziali** il numero complessivo degli incarichi è pari a 75 di cui massimo 30 per prestazioni principali.

### **Ricostruzione: le altre disposizioni dell'Intesa**

La Rete, inoltre, attraverso il Protocollo assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per **la redazione in tempi brevi della verifica di agibilità degli edifici**, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile. Dopo l'esito delle schede FAST poi la Rete Professioni Tecniche assicura l'adesione dei professionisti alla predisposizione delle schede **AeDES che dovranno essere non più di 60 per ciascuno di loro**. Inoltre il Protocollo, oltre ad introdurre i criteri per il nuovo contratto per l'affidamento degli incarichi, sancisce la creazione di un **Osservatorio Nazionale della**

**ricostruzione post-sisma 2016**, composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario e da quattro rappresentanti della RPT, allo scopo di vigilare sull'attività dei professionisti.

### **Intesa RTP-Errani: i commenti**

“Con la firma di questo protocollo - ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente”. Anche i professionisti tecnici hanno espresso la loro soddisfazione. RTP ha dichiarato: “Col nuovo Protocollo facciamo un notevole **passo in avanti nella logica di distribuzione degli incarichi** e della regolamentazione degli importi ridotti. Inoltre viene rafforzato l'Osservatorio che consentirà di avviare la ricostruzione con le dovute garanzie. I Presidenti degli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, su richiesta del Commissario Errani, avvieranno una campagna di informazione affinché risulti più rapida ed efficace la redazione delle progettazioni, in modo da consentire in tempi rapidi il ritorno nelle proprie abitazioni delle popolazioni colpite”.

*Riproduzione riservata*

## Post-sisma, nuove regole per gli incarichi: firmato il protocollo tra RPT e Errani

del 26/06/2017

*Firmata a Roma l'intesa che fissa nuovi criteri per l'assunzione degli incarichi, nuovi tetti, e compensi articolati all'importanza dei lavori. Errani: "Ora non ci resta che partire, abbiamo tutti gli strumenti per farlo"*

Firmato giovedì 22 giugno a Roma tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione il "Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione". Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto "Sisma 2" che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza dalla Rete.



Oltre al Commissario Vasco Errani, hanno firmato il Protocollo, per conto della Rete: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausica Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato D'Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI).

"Con la firma di questo protocollo - ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente".

Anche i professionisti tecnici hanno espresso la loro soddisfazione. "Col nuovo Protocollo - afferma la Rete - facciamo un notevole passo in avanti nella logica di distribuzione degli incarichi e della regolamentazione degli importi ridotti. Inoltre viene rafforzato l'Osservatorio che consentirà di avviare la ricostruzione con le dovute garanzie. I Presidenti degli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, su richiesta del Commissario Errani, avvieranno una campagna di informazione affinché risulti più rapida ed efficace la redazione delle progettazioni, in modo da consentire in tempi rapidi il ritorno nelle proprie abitazioni delle popolazioni colpite. I Presidenti, inoltre, hanno deciso di organizzare per il

prossimo 13 luglio ad Accumuli un incontro tra Rete, il Commissario Errani e gli iscritti, in modo da divulgare in maniera ottimale i contenuti delle procedure”.

**LE NUOVE REGOLE.** L'intesa sottoscritta **definisce i criteri per l'inserimento nell'elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione** post sisma nel Centro Italia e dei relativi **metodi per evitare la concentrazione di incarichi, la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto**, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione e i **criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi** che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Inoltre il Protocollo, oltre ad introdurre i **criteri per il nuovo contratto per l'affidamento degli incarichi**, sancisce la **creazione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016**, composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario e da quattro rappresentanti della RPT, allo scopo di vigilare sull'attività dei professionisti.

**I COMPENSI.** Il nuovo schema di contratto, obbligatorio, **definisce gli importi riconosciuti ai professionisti sulla base del valore del progetto in modo più equilibrato**. Un po' più alti per i lavori di importo minore, un po' più bassi per quelli più importanti.

**Il compenso al professionista è pari al 12,5% dell'importo dei lavori fino a 150 mila euro, il 12% tra 150 e 500 mila euro, il 10% tra 500 mila e un milione, l'8,5% tra 1 e 2 milioni, il 7,5% oltre questo tetto.**

La Rete, inoltre, attraverso il Protocollo assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi brevi della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile. Dopo l'esito delle schede FAST poi la Rete Professioni Tecniche assicura l'adesione dei professionisti alla predisposizione delle schede AeDES che dovranno essere non più di 60 per ciascuno di loro.

# Terremoto Centro Italia, accordo tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario Errani

[casaclima.com/ar\\_31787\\_\\_terremoto-centro-italia-accordo-tra-rete-professioni-tecniche-commissario-errani.html](http://casaclima.com/ar_31787__terremoto-centro-italia-accordo-tra-rete-professioni-tecniche-commissario-errani.html)

Lunedì 26 Giugno 2017

Terremoto Centro Italia, accordo tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario Errani

L'intesa fissa nuovi criteri per l'assunzione degli incarichi, nuovi tetti e compensi articolati all'importanza dei lavori.

Errani: "Ora non ci resta che partire, abbiamo tutti gli strumenti per farlo"

Firmato giovedì 22 giugno a Roma tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione il "Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione". Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto "Sisma 2" che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza dalla Rete.

Oltre al Commissario Vasco Errani, hanno firmato il Protocollo, per conto della Rete: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato D'Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI).

"Con la firma di questo protocollo - ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente".

Anche i professionisti tecnici hanno espresso la loro soddisfazione. "Col nuovo Protocollo - afferma la Rete - facciamo un notevole passo in avanti nella logica di distribuzione degli incarichi e della regolamentazione degli importi ridotti. Inoltre viene rafforzato l'Osservatorio che consentirà di avviare la ricostruzione con le dovute garanzie. I Presidenti degli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, su richiesta del Commissario Errani, avvieranno una campagna di informazione affinché risulti più rapida ed efficace la redazione delle progettazioni, in modo da consentire in tempi rapidi il ritorno nelle proprie abitazioni delle popolazioni colpite. I Presidenti, inoltre, hanno deciso di organizzare per il prossimo 13 luglio ad Accumoli un incontro tra Rete, il Commissario Errani e gli iscritti, in modo da divulgare in maniera ottimale i contenuti delle procedure".



L'intesa sottoscritta definisce i criteri per l'inserimento nell'elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi, la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione e i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Inoltre il Protocollo, oltre ad introdurre i criteri per il nuovo contratto per l'affidamento degli incarichi, sancisce la creazione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016, composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario e da quattro rappresentanti della RPT, allo scopo di vigilare sull'attività dei professionisti.

Il nuovo schema di contratto, obbligatorio, definisce gli importi riconosciuti ai professionisti sulla base del valore del progetto in modo più equilibrato. Un po' più alti per i lavori di importo minore, un po' più bassi per quelli più importanti. Il compenso al professionista è pari al 12,5% dell'importo dei lavori fino a 150 mila euro, il 12% tra 150 e 500 mila euro, il 10% tra 500 mila e un milione, l'8,5% tra 1 e 2 milioni, il 7,5% oltre questo tetto. La Rete, inoltre, attraverso il Protocollo assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi brevi della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile. Dopo l'esito delle schede FAST poi la Rete Professioni Tecniche assicura l'adesione dei professionisti alla predisposizione delle schede AeDES che dovranno essere non più di 60 per ciascuno di loro.

ALBI & MERCATO

# Contro crisi e clienti «forti» necessario l'equo compenso

di Massimo Miani

Il significativo contributo delle professioni al sistema economico impone una riflessione adeguata sul loro ruolo e sulla loro collocazione (rectius: ricollocazione) sul mercato.

Continua ► pagina 30

ALBI & MERCATO

# Contro crisi e clienti forti serve l'equo compenso

di Massimo Miani

► Continua da pagina 1

Da sempre alle professioni è unanimemente riconosciuto un ruolo di trait d'union tra le istituzioni e i cittadini. Nei confronti di questi ultimi, l'appartenenza del professionista a un Ordine professionale costituisce una garanzia fondamentale di competenza, posto che l'iscrizione a un albo presuppone il superamento di un esame di Stato che avviene al termine di un percorso di studi e di tirocinio, così come previsto dalla legge. Dall'iscrizione in un albo professionale discendono poi una serie di obblighi sul cui rispetto gli Ordini sono chiamati a vigilare costantemente. Tale attività di vigilanza riverbera i propri effetti su più fronti, traducendosi in primo luogo in una verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione: dall'assenza di situazioni di incompatibilità alla condotta irreprensibile, dal mantenimento delle conoscenze attraverso un rigoroso obbligo formativo al rispetto dei presidi a tutela del cliente, garantito dall'obbligo della polizza assicurativa professionale, fino alle regole di condotta che impongono il rispetto dell'ordinamento, delle leggi e del codice deontologico. L'inosservanza degli obblighi di legge e deontologici espone l'iscritto a un albo a severe sanzioni disciplinari che possono limitarne, se non inibirne, la possibilità di esercizio dell'attività professionale.

In tale contesto si innesta la nuova legge sul lavoro autonomo, che delega al Governo l'individuazione di una serie di atti della pubblica amministrazione che per ragioni di semplificazione e razionalizzazione potrebbero essere rimessi ai

professionisti organizzati in Ordini o Collegi, in ragione del loro carattere d'eterozietà. L'attività dei professionisti diventa, infatti, uno strumento fondamentale per semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e ridurre i tempi di produzione. Per effetto di tale previsione, ancorché le imprese restino evidentemente l'interlocutore privilegiato dei professionisti, il filone delle "funzioni sussidiarie" è destinato a crescere in maniera esponenziale.

Pienamente consapevole dei risvolti di natura pubblicistica

## IL PUNTO

L'obiettivo non è reintrodurre tariffe obbligatorie ma parametri di riferimento che quantifichino il valore della prestazione

delle funzioni a esse demandate, nel corso del tempo il legislatore si è rivolto sempre più frequentemente alle professioni regolamentate per l'affidamento di compiti particolarmente delicati sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico.

Interesse pubblico all'insegna del quale è improntato anche l'assetto delle norme deontologiche che regolano la categoria professionale dei commercialisti. Questi ultimi, grazie alle competenze trasversali riconosciute già ex lege in ambito economico e giuridico, hanno assunto negli anni un ruolo cruciale nel mondo delle imprese e, al contempo, sono divenuti un costante punto di riferimento dello Stato, che sempre più spesso affida loro funzioni di rilievo pubblicistico.

Ben venga, dunque, la sfida lanciata dal Jobs Act: le professioni regolamentate sono pronte a svolgere anche nuove e ulteriori attività in supporto alla pubblica amministrazione, però il legislatore non può e non deve disconoscerne il valore. Il riferimento è alla mancata inclusione nel Jobs Act della norma sull'equo compenso, per effetto della quale il nuovo provvedimento non raggiunge uno degli obiettivi principali: quello di restituire dignità ai professionisti attraverso il riconoscimento del loro lavoro. Va detto, peraltro, che l'introduzione del divieto di abuso di dipendenza economica ha aperto uno spiraglio importante al riconoscimento dei diritti dei lavoratori autonomi, in un contesto generale di crisi in cui l'abrogazione delle tariffe professionali non solo non ha avuto l'effetto di ampliare il mercato dei servizi professionali, ma anzi ha lasciato senza alcuna protezione, spesso nei confronti di clienti forti, una enorme platea di professionisti. L'obiettivo delle professioni, pertanto, non è certo quello di reintrodurre tariffe obbligatorie, ma una serie di parametri, liberamente derogabili dalle parti, a cui si possa far riferimento per quantificare il valore della prestazione professionale.

## Il dibattito

L'intervento di Massimo Miani segue quelli di Carlo Carboni (pubblicato sul Sole24Ore del 22 giugno), Marina Calderone (pubblicato il 20 giugno), Paolo Feltrin (pubblicato il 18 giugno), Marcello Clarich (pubblicato il 16 giugno), Guido Alpa (pubblicato il 15 giugno) e Andrea Goldstein che il 14 giugno ha aperto il dibattito sulle professioni



27 Giu 2017

## Appalti, dopo il correttivo la riforma riparte (daccapo)

Mauro Salerno

Ritrovarsi (quasi) ai blocchi di partenza, nonostante sia passato un anno dalla riforma immaginata per rimettere in pista il mercato degli appalti pubblici. Non è difficile riscontrare quanto questa sensazione sia diffusa oggi tra imprese e progettisti. L'immagine forse è deformata dalla crisi che - a dispetto di una debole ripresa dei bandi nei primi quattro mesi dell'anno (+2,3%) - non accenna a mollare il mercato delle costruzioni. Ma a parte questo, non è difficile trovare riscontro di una pesante difficoltà nel far decollare il cuore della riforma.

È vero, come diamo conto anche in questo articolo, che il ministero delle Infrastrutture ha appena sbloccato due dei tanti provvedimenti attuativi previsti dal codice: il primo per mettere in piedi il meccanismo della consultazione pubblica sulle grandi opere, il secondo per avviare il percorso che dal primo gennaio 2019 introdurrà l'obbligo di progettare e gestire i lavori complessi con i metodi del «Building information modeling» (Bim), a partire dai quelli di importo superiore a cento milioni. Si tratta di provvedimenti importanti, ai fini dell'attuazione della riforma, ma hanno davanti un cammino reso difficile da un articolato iter di approvazione su cui, oltre all'imminente pausa estiva, rischia di pesare anche l'incognita elezioni.

Nel frattempo, si sono perse le tracce di alcuni dei provvedimenti-chiave per mettere in pratica lo spirito della riforma dell'anno scorso. Il decreto che dovrebbe tracciare la «road map» per la qualificazione delle stazioni appaltanti è sparito dai radar, dopo che il Mit ha annunciato di averlo inviato a Palazzo Chigi per l'approvazione finale.

Non si hanno notizie aggiornate neppure del provvedimento chiamato a individuare i compensi massimi e le tariffe di iscrizione all'albo dei commissari di gara che sarà tenuto dall'Anac. Non proprio un atto di primo piano, si direbbe, eppure fondamentale nell'economia della riforma. Senza questo decreto intestato alle Infrastrutture e all'Economia l'Anticorruzione non può sbloccare il regolamento che istituisce l'elenco, la cui scadenza, non a caso è stata fatta slittare di sei mesi, a fine dicembre.

A complicare il quadro c'è poi il «pasticcio» del massimo ribasso nelle procedure negoziate, causato da un'inferlice formulazione della norma del correttivo che ha innalzato da uno a due milioni la soglia per l'applicazione del massimo ribasso. L'inciampo rischia di bloccare i piccoli lavori. A risolvere la questione dovrà essere l'Anac, chiamata in causa dal ministero delle Infrastrutture, con l'obiettivo di sciogliere i dubbi sull'applicazione della norma. Difficile prevedere se l'intervento di Cantone sarà risolutivo. Più facile pensare che di fronte all'incertezza dovranno scendere in campo anche i giudici amministrativi. Il risultato è che, in ogni caso, l'obiettivo di semplificazione delle piccole gare per dare benzina al motore delle costruzioni rischia di sfuggire di mano, quantomeno nell'immediato.

Un altro impatto pesante del correttivo si riverbera sull'attività di regolazione «flessibile» demandata all'Autorità. Le oltre 450 correzioni imposte dal Dlgs 56/2017 al codice appalti hanno

avuto l'effetto di far invecchiare anzitempo molte delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità. Non solo quelle in itinere, ma anche quelle già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Conseguenza? L'Anticorruzione dovrà rimettersi al lavoro per aggiornare tutti i "manuali" messi in discussione dal correttivo. In tre casi - linee guida sul Rup, sugli illeciti professionali e sui commissari di gara - la procedura è già partita. I documenti sono stati aggiornati a tempo di record e rimessi in consultazione tra gli operatori. Già, perché la procedura riparte ogni volta daccapo. Quindi: prima approvazione in Consiglio, poi consultazioni e infine parere del Consiglio di Stato. Solo dopo il nuovo via libera di Palazzo Spada l'Autorità potrà licenziare definitivamente i provvedimenti. Tutto necessario? «Il passaggio a Palazzo Spada è dovuto - hanno spiegato i consiglieri Ida Nicotra e Michele Corradino -. È una fonte di legittimazione dei nostri provvedimenti». E in questo momento meglio evitare ogni rischio di incertezza.

Oltre alle tre linee guida già rimesse in consultazione, con tutta probabilità dovranno essere riviste anche i vademecum sul sottosoglia e pure quelle sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Un impatto pesante il correttivo rischia di dispiegarlo anche sulle linee guida sul partenariato pubblico privato che erano arrivate all'ultimo step prima del varo definitivo da parte dell'Autorità. Riferendosi all'attuazione delle riforma, qualcuno parla già di «tela di penelope». Forse l'immagine è troppo forte, ma in questi giorni rende l'idea che si sta facendo strada tra le imprese.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Giu 2017

## Appalti/2. Commissari di gara, qualificazione stazioni appaltanti e progettazione: tre grandi incompiute

Giuseppe Latour

A gennaio pareva a un passo dal via libera. Eppure, da allora se ne sono perse le tracce. Il Dpcm sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 38, comma 2), di competenza del ministero delle Infrastrutture e di quello dell'Economia, ad aprile 2016 era stato segnalato da tutti come uno dei pilastri della riforma del mercato degli appalti pubblici. Con il passare dei mesi, però, si è arenato sul più classico dei conflitti italiani: la volontà delle amministrazioni di mantenere la propria fetta di potere sta prevalendo sulla necessità di semplificare il sistema.

Il principio sul quale si muoveva il Codice era semplice: non tutte le amministrazioni potranno più fare tutto. È necessario tagliarne il numero (oggi sono circa 32mila escluse le scuole, secondo il Mit) e migliorarne le competenze. Dovrebbe nascere, a questo scopo, un albo tenuto dall'Anac, al quale sarà necessario iscriversi per tutti gli appalti di lavori di importo superiore a 150mila euro, a meno di non affidarsi a una centrale di committenza. L'elenco, secondo la bozza di decreto, sarà distribuito su quattro livelli. Per ognuno di questi ci sarà un numero minimo di personale interno qualificato. Ed è proprio questo uno dei punti sui quali si è bloccato il testo: fissando dei limiti troppo elevati si metteranno in fuorigioco migliaia di stazioni appaltanti. Una scelta difficile, visto che nelle scorse settimane è emersa chiaramente la volontà di puntare a obiettivi di taglio ridotti rispetto alle prime ipotesi. Anziché scendere a poche decine di stazioni appaltanti, adesso il Governo si accontenterebbe di arrivare a quota 6mila. Nel frattempo, il testo galleggia a Palazzo Chigi. E, tra l'altro, la sua mancata approvazione blocca anche il decreto che dovrà definire gli ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza: i due testi sono legati a filo doppio.

Ma, a scorrere l'elenco dei provvedimenti di competenza del Mit, non è questo il solo decreto finito nel congelatore. Un caso molto rilevante riguarda l'articolo 77 e il nuovo albo Anac per i commissari di gara esterni. È un'altra delle novità chiave del Codice: per limitare gli episodi di corruzione, gli esperti che compongono le commissioni dovranno avere il timbro dell'Autorità, accedendo a un elenco e sottoponendosi a una vigilanza specifica. Nonostante l'importanza della novità, però, non sembra esserci fretta nell'introdurla. Il decreto Mit che dovrà fissare le tariffe di iscrizione all'albo e i compensi per i commissari è fermo. Senza la sua pubblicazione, l'Anac non potrà emanare il regolamento che attiva materialmente il nuovo albo. Un altro esempio è quello del Dm sui livelli di progettazione, fondamentale per completare la riforma dal lato dei servizi di ingegneria e architettura. La bozza, dopo essere uscita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si trascina ormai da mesi. Soprattutto, hanno pesato questioni come la creazione di un livello di progettazione semplificato per le manutenzioni (sulla quale servirà un nuovo decreto) e la necessità di trovare una formula rapida per l'accesso ai concorsi. E c'è anche il Dm sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione: scritto in una prima bozza dall'Anac,

è stato stoppato dal Consiglio di Stato. O c'è il decreto che dovrà definire il fondo progettazione del Mit. Il nuovo plafond, considerato da tutti strategico, sarà finanziato tramite il Dpcm investimenti, ma non si conoscono ancora le sue modalità di funzionamento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

27 Giu 2017

## Appalti/3. Primi passi per Bim e débat public, ma sull'iter pesa l'incognita delle elezioni

Giuseppe Latour

Il ministero delle Infrastrutture, nonostante qualche difficoltà, procede. Se su qualche fronte i lavori di attuazione della riforma avanzano con fatica, ci sono provvedimenti che, proprio nelle ultime settimane, si sono rimessi in movimento.

Nel giro di pochi giorni, allora, il Mit ha tirato fuori prima la bozza di Dpcm sul débat public, poi il Dm che dovrà facilitare la diffusione del Bim in Italia, fissando obblighi per le stazioni appaltanti a partire dal 2019. I due testi sono tra i pezzi più pregiati della riforma del 2016. Con il decreto sul débat public vengono, soprattutto, indicate le opere che dovranno passare dalla fase di consultazione pubblica dei territori. Con una linea evidente: limitarsi a pochi progetti di grande rilevanza. Per autostrade e ferrovie, ad esempio, si parla di un costo minimo di intervento di 500 milioni, per gli investimenti su porti e aeroporti di un costo superiore a 200 milioni, per gli impianti industriali bisogna andare sopra i 300 milioni, così come per biblioteche, stadi e musei.

I numeri sono fondamentali anche per il decreto Bim. L'uso del building information modeling riguarderà innanzitutto i lavori complessi. Per la precisione, l'obbligo scatterà dal primo gennaio 2019, in base a un dettagliato cronoprogramma. Si comincerà con le opere di importo superiore a cento milioni. Si passerà poi - dal primo gennaio 2020 - alle opere di importo superiore a 50 milioni. Dal primo gennaio 2021 l'obbligo riguarderà anche le opere oltre 15 milioni. E progressivamente si arriverà al primo gennaio 2025, quando anche le opere sotto il milione saranno sottoposte all'obbligo.

Sempre che questi due decreti arrivino al traguardo. Il primo, infatti, è appena uscito dal ministero delle Infrastrutture ma è atteso da un giro lunghissimo: concerto dell'Ambiente e dei Beni culturali, parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato e, infine, approdo a Palazzo Chigi per l'ultimo timbro. Il secondo, invece, è ancora fermo alla fase di consultazione, che si chiuderà il 3 luglio. In questo caso l'iter è più breve, ma qualche dubbio sul Dm da parte di chi dovrà utilizzare le nuove regole, come l'Anci, potrebbe rallentare l'approvazione definitiva.

In mezzo, poi, c'è la pausa estiva e, subito dopo, il Governo comincerà inevitabilmente a guardare alla scadenza delle elezioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

27 Giu 2017

## L'intervento/1. Linee guida sul Rup, l'addio alla «qualifica» di project manager non è un passo indietro

Antonio Ortenzi

Già nell'estate del 2016 con l'entrata in vigore Dlgs 50 (Codice appalti) e la pubblicazione, in consultazione pubblica, della determina Anac sul responsabile del procedimento e sulle competenze di project management, il mondo dell'edilizia ha avuto un sobbalzo professionale, iniziando ad immaginare quale sarebbe potuto essere il futuro dell'intero comparto. Oggi, a un anno esatto, con la revisione del codice effettuata dal Dlgs 56/2017, la consultazione pubblica del Mit sul decreto inerente al Building information modeling (Bim) e la revisione, con relativa consultazione pubblica, della linea guida n.3 da parte di Anac sul Rup, emergono scenari ancora più interessanti per tutto il settore.

Riaprendo i termini consultivi sulla figura del responsabile unico del procedimento, sembra che Anac abbia fatto un passo in dietro, cancellando l'obbligo di qualificazione in tema di project management, ma a ben questa apparente retrocessione non c'è stata.

Per capire il perché, dobbiamo fare un passo in dietro e fare riferimento ad una legge di qualche anno fa, la 494/528 del 96/98 che riguardava (oggi c'è il testo unico sicurezza 81 del 2008) il coordinatore in fase di progettazione e esecuzione lavori nei cantieri temporanei e mobili. Anche allora si valutò l'opportunità di una eventuale "qualifica" cosa che venne abbandonata a favore dell'obbligo di formazione da parte dei tecnici per mezzo di un corso abilitante di 120 ore e del cui ne vennero dati precisi requisiti e riferimenti. È innegabile che ha portato, nell'arco di 10 anni, ad una professionalizzazione del settore, creando nuove figure specialistiche di tutto rilievo, tant'è che nel 2008 grazie al testo unico sulla sicurezza, si introdusse l'obbligo di un aggiornamento ogni 5 anni della durata di 40 ore per tutti i coordinatori.

Oggi l'Italia è una delle prime nazioni in Europa, per qualità legislativa ed applicazione della stessa, in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. E se fosse così anche per i futuri project manager, ovvero i Rup e i loro assistenti? La formula, già sperimentata per i coordinatori, potrebbe essere quella giusta, che se da un lato mantiene il carattere innovativo, dall'altro non "semina il panico" nella Pa creando ingorghi documentali e relativi obblighi di certificazione su una metodologia che stenta ancora ad essere pienamente compresa. Saranno forse troppi dieci anni, (magari ce ne vorranno molti meno) in proiezione per l'aggiunta di competenze in un settore così in crisi? La risposta potrebbe essere, no.

I legislatori sembrano infatti trarre lo stesso lasso di tempo su l'altro tema caldo del momento ovvero la consultazione pubblica del Mit sul Building information modeling. Al netto del fatto che le aspettative di molti stakeholder siano state deluse, in quanto, ad un primo sguardo, il decreto nel suo contenuto sembra vuoto tecnicamente, possiamo assolutamente affermare che lo scopo stesso di tale decreto è stato soddisfatto. Un decreto infatti dovrebbe

indicare una direzione agli stakeholder proiettandola nel tempo, cadenzandone i tempi di applicazione ed il relativo ambito. Questi requisiti, nella consultazione pubblica del Mit, ci sono tutti. Anche in questo caso l'applicazione è graduale e scandisce i tempi da qui al 2025, ovvero quasi 8 anni (sei netti dall'entrata del primo obbligo per i lavori superiori a 100 milioni di euro, cioè il 2019). Una buona legge dovrebbe infatti favorire, anche se redatta nel segno dell'innovazione, l'intero comparto produttivo e formativo nazionale. Per fare un esempio, se tale decreto entrasse in vigore (al netto delle osservazioni che perverranno in questi giorni e che verranno accolte), tutto il comparto universitario avrebbe il tempo di preparare i relativi corsi di laurea tecnici così che, chi entrerà già da subito nelle università o negli istituti tecnici superiori, possa avere un piano di studi adatto all'uso di strumenti Bim. La norma in questo modo favorirebbe le generazioni future guardando davvero ad un reale cambio di paradigma.

E per il comparto produttivo attuale? La proposta all'articolo 5 del decreto posto in consultazione, indica che le stazioni appaltanti possono richiedere l'uso del Bim, anticipando i vincoli temporali della stessa, dal momento dell'entrata in vigore di cui all'art. 23 comma 1 lettera h) del codice, che riguardano lavori complessi di recupero, riqualificazioni o varianti. Quindi le stazioni appaltanti più virtuose potranno richiedere l'uso degli strumenti informativi digitali anche fuori dall'ambito temporale, anticipando legalmente i tempi imposti dal decreto.

Il percorso legislativo quindi, sembra taciuto e gli stakeholder del settore, siano essi normativi come ad esempio l'Uni, di ricerca e sviluppo come alcune università o magari le stesse imprese di costruzioni, dovranno continuare con il loro lavoro di implementazione delle metodologie e dei sistemi informativi digitali, caratterizzando sempre meglio la strada verso l'innovazione di tutto il comparto nazionale. Ora le basi legislative per fare ciò sembrano davvero profilarsi all'orizzonte in maniera più che concreta e facendo diventare realtà, da qui a qualche anno, il nuovo modello nel mondo delle «costruzioni 4.0».

L'analisi del presidente del Cni, Armando Zambrano, sulle prospettive per la categoria

# Ingegneri al servizio del paese

## Professionisti chiamati a valorizzare il cambiamento

«**C**orriamo il rischio». Questo il titolo significativo ed aperto ad ogni declinazione del 62° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, in programma dal 28 al 30 giugno a Perugia e ad Assisi (Santa Maria degli Angeli). Il filo rosso che unisce tutti i temi che alimenteranno la discussione è proprio il «rischio». Professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il cambiamento del sistema, il rapporto con le altre professioni, le dinamiche sociali. Come già sperimentato l'anno scorso, alla preparazione dei lavori congressuali hanno partecipato gli Ordini territoriali che hanno sottoposto idee, posizioni e aspettative della categoria professionale degli ingegneri. «Sulla falsariga di quanto è accaduto l'anno scorso a Palermo», spiega Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, «porrà l'attenzione sui temi della categoria. Questi saranno sviluppati proiettandosi verso le necessità del paese. Gli ingegneri, infatti, rappresentano una parte importante per la crescita e l'organizzazione dell'Italia che non può prescindere dalle qualità, dalle competenze e dalla cultura proprie della nostra ingegneria, elementi dai quali non si può prescindere».

Tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di «società del rischio», in cui l'incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle comunità. La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa sarà appunto il filo conduttore del 62° Congresso nazionale. Comprendere l'entità del rischio, minimizzare il rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio, governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del bagaglio culturale di un ingegnere. Più in generale, i costanti cambiamenti economici, normativi, tecnologici e culturali spingono la professione ad un continuo mutamento di scenario e generano nuove opportunità che occorre saper cogliere. Occorre interrogarsi, pertanto, se gli ingegneri e gli Ordini sono in grado di correre il rischio legato al cambiamento costante, per governare le



Armando Zambrano, presidente Cni

criticità e coglierne le opportunità. Nell'ambito del Congresso nazionale 2017 ci si interrogherà se e come la formazione universitaria in campo ingegneristico rafforza questo specifico ruolo dell'ingegnere, se e come gli Ordini professionali possono accompagnare i professionisti a correre il rischio legato a cambiamenti continui nel mercato del lavoro, quale ruolo gli ingegneri hanno nelle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, quali rischi e quali opportunità sono legati al «fare professione» e quali strumenti possano garantire una evoluzione e un rafforzamento del lavoro professionale.

I lavori congressuali, in particolar modo i cinque moduli previsti dal programma, saranno modellati sui temi e le proposte scaturiti dal Precongresso tenutosi a Roma lo scorso 10 maggio. **Il primo è dedicato alla formazione per la professione, tra criticità e opportunità. È in fase di dibattito, seppure con fasi di accelerazione e di rallentamento, l'istituzione presso gli Atenei italiani, in via sperimentale, di un corso professionalizzante di 3 anni. Ai sensi del dl 42/2016, a partire dal 2021, i periti industriali potranno accedere all'Albo solo se in possesso di laurea triennale. Un percorso in parte simile è stato avviato dal Consiglio nazionale dei geometri, anche se per ora solo come disegno di legge. La crescente attenzione e focalizzazione sui percorsi di laurea così detti professionalizzanti, riapre nuovamente la riflessione sulle prospettive e sull'efficacia delle lauree triennali in ambito ingegneristico, sulla figura dell'ingegnere iunio-**

res, sulla spendibilità di tale titolo nel mercato del lavoro. Il secondo modulo affronterà più da vicino le politiche di prevenzione dal rischio, con particolare riferimento a cultura, normativa, formazione e sussidiarietà. Tra gli argomenti in primo piano il ruolo svolto dalla rete di ingegneri negli eventi sismici 2016 ed in quelli degli ultimi anni. Saranno esaminati le criticità e gli elementi di forza, il piano di prevenzione sismica, l'apporto delle professioni tecniche e il loro ruolo sussidiario. Ci si chiederà, inoltre, cosa è la prevenzione del rischio sismico per l'ingegneria, come attuarla la programmazione ed il controllo per la prevenzione del rischio. Si tornerà a parlare della proposta della Rete professioni tecniche di un piano nazionale di prevenzione, considerando la necessità dell'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dell'intervento preventivo. Si passerà poi alle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica al servizio delle strutture per l'emergenza. Infine, sul tema della conservazione dei beni storici e prevenzione sismica ci chiederà quale sintesi è possibile tra la cultura del restauro e quella dell'ingegneria delle strutture.

Il terzo modulo affronterà le responsabilità e il nuovo protagonismo dei professionisti nella società del rischio e dell'incertezza. La riflessione, in particolare, verterà sul ruolo e sulle responsabilità dei professionisti come «attori dello sviluppo» sociale ed economico. Da più fonti autorevoli viene sottolineato che l'uscita dal declino del nostro Paese è legato ad una buona politica e a un'Amministrazione pubblica ef-

ficiente. La prima delinea le strategie e la seconda è chiamata ad attuarle anche attraverso competenze tecniche elevate. Molti sono gli ingegneri che operano, anche con ruoli apicali, nella p.a. Quale è tra i professionisti la consapevolezza di essere portatori di competenze utili per lo sviluppo del Paese? A quali limiti e a quali criticità questo ruolo è sottoposto? La parola chiave della discussione, in sostanza, è quella di responsabilità che assume molte sfumature spesso mettendo anche in forte discussione il ruolo dei professionisti. Le competenze tecniche sono sempre più associate, specie dall'opinione pubblica, alla capacità ed all'obbligo (morale) di prevedere eventi complessi e prevenirne gli effetti negativi, come nel caso degli eventi sismici, focalizzando l'attenzione sulle responsabilità dei professionisti stessi. Il concetto di responsabilità non può essere l'unico metro di misura per valutare l'azione dei professionisti in eventi complessi, anche perché è sufficiente verificare l'operato dei tecnici, ed in particolare degli ingegneri, nella gestione della recente lunga sequenza di eventi sismici per verificare che la logica prevalente è stata quella, per così dire del «win win», in cui tutte le parti in causa hanno cooperato. Cosa significa allora governare il rischio? Perché siamo portati a pensare che eventi naturali imprevedibili possano e debbano essere associati al concetto di rischio zero? Cosa significa società del rischio per un ingegnere, anche alla luce degli eventi sismici più recenti? Tutti interrogativi che rispondono al tema più ampio del ruolo dei profes-

sionisti tecnici nella società del rischio.

Il quarto modulo affronterà i rischi e le opportunità legate ad una nuova visione dell'organizzazione del lavoro professionale. In un momento in cui torna a crescere il mercato dei servizi di ingegneria e in particolare l'offerta in termini di bandi di gara per i servizi Sia, la capacità di penetrazione del mercato degli studi professionali tradizionali non cresce. C'è un problema di organizzazione del lavoro e di capacità di presidio del mercato degli studi professionali tradizionali, tutti di ridotte dimensioni. Il che rende necessaria anche un'analisi delle caratteristiche dell'offerta dei servizi di ingegneria e architettura in Italia. Di grande importanza anche chiedersi come armonizzare la salvaguardia del patrimonio di strutture professionali esistenti con irrinunciabili istanze evolutive. Nel corso della discussione verrà dato anche spazio alle idee dei giovani ingegneri che intendono intraprendere la libera professione in questo scenario di cambiamento. Ci si chiederà, infine, come mai il modello delle società tra professionisti non riesce ad affermarsi nel nostro paese. Il quinto ed ultimo modulo andrà ad estendere e completare le tematiche del precedente affrontando il tema degli Ordini professionali 2.0. I processi di digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, la complessità dei processi in genere, l'aumento del numero degli attori, hanno creato le premesse per nuovi e diversi modi di essere ingegnere e del fare professione. L'università ha colto in pieno questa caratteristica e sta offrendo al mercato numerose opzioni formative sia in fase che di conseguimento della laurea che, soprattutto, in fase post laurea: disaster manager, bim manager, bim coordinator, project manager, construction manager. Gli sbocchi professionali di queste figure affondano le loro radici nell'ampia area delle attività non riservate. Occorre interrogarsi sugli strumenti e sulle politiche utili a riportare i nuovi profili professionali in un alveo meglio regolamentato che non generi una concorrenza lesiva rispetto alla figura dell'ingegnere libero professionista.

# Da domani fino al 30 giugno ad Assisi il 62° Congresso nazionale degli Ordini di categoria È tempo di Corriamo il rischio

Il 62° Congresso Nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia si svolgerà dal 28 al 30 giugno presso il Teatro Lyrick di Assisi (Perugia). L'organizzazione è a cura del Consiglio nazionale ingegneri e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia. La prima giornata, mercoledì, sarà aperta da una introduzione di Roberto Baliani (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia). Quindi largo ai saluti istituzionali che saranno, quest'anno, particolarmente numerosi. Interverranno in sessione Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Andrea Romizi (sindaco di Perugia), Raffaele Cannizzaro (prefetto Provincia di Perugia), Catiuccia Marini (presidente regione Umbria), Federica Chiavaroli (sottosegretario di Stato Ministero Giustizia), Giampiero Bocci (sottosegretario di Stato Ministero Interno), Massimo Sessa (presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici), Mauro Dolce (dipartimento Protezione civile), Franco Moriconi ( Rettore Università di Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio di Perugia), Alfiero Moretti (Protezione civile Regione Umbria, Struttura Commissario straordinario sisma 2016), Giuseppe Santoro (presidente Inarcassa), Giuseppe Rossi (presidente Accredia) e Piero Torretta (presidente Uni), cui si aggiungeranno anche i presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali dell'area tecnica. A seguire si terrà una lectio magistralis del Prof. Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano) sul «buon uso del mondo, agire nell'età del rischio». La mattinata sarà completata dal presidente Cni Armando Zambrano con la relazione di apertura del Congresso.

Nel pomeriggio avranno inizio i lavori veri e propri che si articoleranno attraverso cinque moduli di discussione, tutti coordinati e stimolati dalla conduzione di Andrea Pancani, vicedirettore del Tg de La7. Il primo confronto sarà sulla formazione per la professione tra criticità e opportunità e vedrà la partecipazione di Claudio Gentili (vicedirettore per il Capitale Umano, Confindustria), Vanda Lanzafame (Ministero dell'Istruzione) e Sauro Longhi (Cru, Rettore Università Politecnica delle Marche). Quindi si parlerà di prospettive della certificazione delle competenze e lauree professionalizzanti con gli interventi di Giampiero Giovannetti (presidente Consiglio nazionale Periti industriali e Periti industriali laureati), di Maurizio Savoncelli (presidente Consiglio nazionale geometri e geometri laureati) e di Armando Zambrano (presidente Cni). La giornata sarà completata dalla presentazione di Scintille, l'iniziativa diventata un classico su idee,



La sede del Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

progettualità, linguaggi e sovrapposizioni. Ad illustrarla Gianni Massa (vice presidente vicario Cni) che darà poi la parola a Marco Cassini (Regista), Lorenzo Andrea Parrotta & Luca Cesaretti (Ales Tech), Amalia Ercoli Finzi (Politecnico di Milano), Leo Italiano

(Sysdev), Chiara Montanari (Capo spedizione Antartide e Innovation Broker Politecnico Milano). Seguiranno le premiazioni del contest 2017.

Giovedì mattina sarà la volta del secondo modulo dedicato alle politiche di prevenzione del rischio, declinate

attraverso i concetti di cultura, normativa, formazione e sussidiarietà. Ne parleranno Giovanni Azzone (Coordinatore Casa Italia), Franco Braga (Università La Sapienza Roma), Raphael Luis Bras (Georgia institute of technology) e Massimo Mariani (Cni).



Roberto Baliani (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia)

Seguirà il terzo modulo che approfondirà le responsabilità e il nuovo protagonismo dei professionisti nella società del rischio e dell'incertezza. Porteranno i loro contributi Paolo Bazzuro (Scuola universitaria superiore Iuss Pavia), Edoardo Cosenza (Università degli Studi Federico II Napoli), Fabio Dattilo (Direttore Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia del Corpo dei Vvf), Gaetano Fede (Cni) e Mauro Gambetti (Padre custode Sacro Convento di Assisi). Nel pomeriggio il quarto modulo affronterà la nuova visione dell'organizzazione del lavoro professionale tra rischi ed opportunità. Interverranno Walter Anedda (presidente Cassa previdenza dottori commercialisti), Michele Lapenna (Cni), Walter Nicolino (Direttore Wn Architects, External partner Studio Ratti Associati) e Ilaria Segala (Ingegnere libera professionista). Infine, l'ultimo modulo dedicato agli ordini professionali 2.0 di cui discuteranno Marina Calderone (presidente Consiglio nazionale Consulenti del lavoro), Giuseppe Cappochin (presidente Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), Domenico Perrini (Cni), Armando Zambrano (presidente Cni) e Carlo Zanchetta (Bim manager). Tutti i moduli di discussione saranno animati dalle domande provenienti dalla platea che saranno selezionate e sottoposte ai relatori dal moderatore Andrea Pancani.

Venerdì 30 giugno verrà proposta ai partecipanti una sintesi dei principali aspetti emersi nei moduli di confronto. Quindi si aprirà il dibattito dal quale scaturiranno le proposte per la mozione. Infine, nel pomeriggio verrà presentata la mozione affinché sia sottoposta alla votazione finale, al termine della quale saranno dichiarati chiusi i lavori.

Regole Iva. In vista del 1° luglio opportuno controllare i rapporti con amministrazioni pubbliche e quotate tenute alla scissione

## Split payment, verifica in due fasi

*Se restano incertezze possibile una richiesta di chiarimento direttamente al cliente*

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle novità sullo **split payment**, ciò che preoccupa di più gli operatori che dal **1° luglio** devono **emettere fatture** è non riuscire a **individuare** quali sono gli **enti** e le **società** che sono sottoposte allo **specifico regime**. In effetti, tutti gli operatori insistono per una lista pubblica predefinita per evitare errori e incorrere in sanzioni. Anche il legislatore si è preoccupato del tema e, in sede di conversione, ha introdotto, all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 al comma 1-quater un meccanismo con cui il fornitore può richiedere un'attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment per farsi confermare da quest'ultimo la sua posizione.

Certo, il sistema adottato può essere più o meno efficace a seconda della composizione della platea dei contribuenti e a seconda della tempestività di risposta degli enti e delle società attivate dalla richiesta. Quello che è chiaro è che il fornitore in questi giorni deve definire esattamente come applicare le nuove regole e attenderebbe un aiuto da chi sta mettendo a punto i provvedimenti attuativi.

Volendo proporre un percorso per affrontare con tranquillità e tutela il nuovo adempimento è necessario cominciare a verificare come la norma ha definito il perimetro soggettivo. Il nuovo articolo 17-ter prevede infatti che i soggetti inclusi nello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio sono:

tutte le Pa e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009;

le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;

le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;

le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);

le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.

Sempre sul piano soggettivo la conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment che la legge consente di individuare con sufficiente certezza. In modo particolare, tra questi vanno annoverati: 1) tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre; 2i) le società quotate al Ftse Mib.

In secondo luogo, per tutti gli enti e le società per i quali esiste un'incertezza (dovuta all'ampiezza della norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta (si veda il facsimile pubblicato a lato) diretta al cliente per ottenere un'attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce

Adempimenti. Le Entrate devono aggiornare il modello TR per l'estensione dell'obbligo del visto di conformità

## Crediti Iva, compensazioni sprint

### *Utilizzo dieci giorni dopo l'istanza senza attendere il 16 del mese successivo*

Utilizzo in **compensazione** dei **crediti Iva annuali e infrannuali** a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza e non più dal giorno 16 del mese seguente all'invio. È questa una delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del **DI 50/2017**, modifica che ha inciso direttamente sul comma 1 dell'articolo 17 del Dlgs 241/97 che disciplina le compensazioni.

#### **La norma di riferimento**

Il comma 1 dell'articolo 17, nella versione precedente, prevedeva che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5mila euro annui, poteva essere effettuata, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Di conseguenza per utilizzare in compensazione il credito Iva era sempre necessario aspettare il mese successivo all'inoltro telematico, e questo anche nei casi in cui il modello fosse stato presentato in tempi celeri da parte del contribuente. In buona sostanza che la dichiarazione o l'istanza fosse stata inviata i primi giorni del mese o gli ultimi rispetto alla scadenza, a poco importava, poiché sempre il limite del giorno 16 del mese successivo si doveva rispettare per il materiale utilizzo in compensazione del credito.

#### **Le novità del DI 50/2017**

Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto interviene direttamente sull'articolo 17 prevedendo che le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» vengano sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo».

In pratica per effetto della modifica apportata, fermo restando il limite dei 5mila euro e l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione alle sole compensazioni del credito annuale o infrannuale Iva, l'utilizzo del credito potrà ora avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all'invio della stessa.

Così già per il credito infrannuale scaturente dall'istanza riferita alla compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2017 (aprile-giugno) in scadenza il 31 luglio prossimo, si potrebbe verificare un possibile utilizzo anticipato del credito in compensazione fin dal giorno 16 luglio, qualora il modello TR fosse inviato entro il giorno 6 del mese prossimo.

Questo si scontra però con alcuni problemi di ordine pratico. Primo fra tutti, il tempo tecnico per poter chiudere la liquidazione del mese di giugno (o del trimestre intero a seconda de casi), in subordine quello per redigere il modello TR, e da ultimo, la necessità legata anche qui a un adempimento nuovo, ossia quello di dotare l'istanza del visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione (prima era richiesto solo in caso di rimborso).

#### **Visto di conformità**

Va infatti ricordato che il decreto legge 50/2017 è intervenuto anche sull'obbligatorietà del visto, prevedendo la necessità dell'attestazione di conformità, per tutti i contribuenti intenzionati a utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5mila euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest'ultimo venga generato a seguito della presentazione del modello TR. In alternativa al visto rimane sempre possibile per le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del Codice civile) la sottoscrizione dello stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale).

La modifica è già in vigore e quindi come detto impatta sull'istanza in scadenza entro la fine del mese di luglio, che dovrà viaggiare accompagnata dal visto.

Al riguardo va precisato, però che l'agenzia delle Entrate dovrà opportunamente modificare le istruzioni e la grafica del modello TR attualmente presenti nel sito, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso. A oggi, infatti, l'istanza è strutturata per consentire l'apposizione del visto, solo in ipotesi di richiesta a rimborso del credito e non per il caso dell'utilizzo in compensazione. Il tutto dovrebbe avvenire, ci si augura, in tempi celeri per consentire di anticipare la possibilità di poter compensare a partire dal decimo giorno successivo all'invio dell'istanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### **PRIMO APPUNTAMENTO**

Il credito Iva infrannuale, relativo al trimestre aprile-giugno, potrebbe essere utilizzato in anticipo

Scadenze. Nel caso emerga un debito d'imposta

## Per il 730 senza sostituto si paga entro il 30 giugno

Il **30 giugno** scade il **versamento delle imposte sui redditi e contributi** a saldo del 2016 e in acconto per il 2017, per privati e imprese. Una scadenza non tassativa, ma che può essere fatta **slittare al 30 luglio** (in quanto domenica prorogato al 31) con la necessità di corrispondere la **maggiorazione dello 0,40%**.

L'appuntamento riguarda la generalità dei contribuenti, titolari o meno di partita Iva che intendono versare imposte e contributi senza maggiorazione, comprese le società di capitali che hanno approvato il bilancio, in prima o seconda convocazione, entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Slittamento al 30 giugno anche per i contribuenti che intendono versare il saldo Iva annuale, in scadenza il 16 marzo, entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. In pratica si potrà versare il saldo Iva 2016, entro il 30 giugno 2017, pagando l'imposta dovuta con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Seguono i nuovi termini anche i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate e il diritto annuale alla Cciaa.

I soggetti che presentano il 730 sono nella maggioranza dei casi contribuenti che chiudono a credito la dichiarazione e che ricevono il relativo rimborso, generalmente in busta paga, o direttamente dalle Entrate in ipotesi di blocco del rimborso o in assenza del sostituto. Può tuttavia succedere che dalla dichiarazione presentata emerga un'imposta a debito. La situazione si riferisce in genere ai casi nei quali nel corso del 2016 vi siano stati più sostituti d'imposta che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio o nei casi in cui vi siano redditi aggiuntivi a quello di lavoro dipendente/pensione (ad esempio da locazione) da dichiarare e liquidare in dichiarazione. In tal caso il contribuente può scegliere se presentare il 730 o il modello Redditi.

L'opzione per il 730 è comunque legata alla presenza di un rapporto di lavoro dipendente/pensione in essere nel 2017 con un sostituto che possa provvedere alle operazioni di conguaglio. In tal caso le eventuali somme a debito sono trattenute direttamente in busta paga da quest'ultimo a partire, generalmente, dal mese di luglio.

Laddove il contribuente sia, invece, privo del sostituto in grado di effettuare il conguaglio dovrà presentare il 730 barrando l'apposita casellina «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale:

trasmette telematicamente la delega di versamento usando i servizi telematici delle Entrate;

in caso di compilazione con il pin personale «730 precompilato» il contribuente alla scadenza può effettuare il pagamento con F24 tramite qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online delle Entrate o del sistema bancario o postale.

In tal caso la scadenza ordinaria per provvedere al versamento senza maggiorazione rimane quella del 30 giugno. Con possibilità ovviamente di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di sei rate con scadenza a fine di ciascun mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Cerofolini

Risparmio energetico. Termine vicino

## Contabilizzatori, installazione entro tre giorni

Il momento è (quasi) giunto. Tra tre giorni, **il 30 giugno 2017, scade il termine** per adeguarsi all'obbligo di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, imposto dal Dlgs 102/2014 a condomini ed edifici polifunzionali. A partire dal 1° luglio, **salvo proroghe**, diverranno operative le sanzioni (assai severe: multa tra le 500 e le 2.500 euro a unità immobiliare per il proprietario inottemperante).

Per la prima stagione termica successiva all'installazione, è possibile ripartire le spese secondo i millesimi di proprietà. Successivamente, si dovrà ripartire la spesa secondo i consumi effettivi, ricorrendo alla **Norma Uni 10200**. La regola generale prevede una possibile alternativa, qualora la Uni 10200 non sia applicabile (come nel caso del raffrescamento), o laddove vi siano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento: attribuire almeno il 70% della spesa energetica ai consumi volontari, il rimanente ripartito secondo un parametro deciso dall'assemblea.

Il condominio che non ripartisca conformemente alle disposizioni di legge è soggetto ad una sanzione amministrativa tra le 500 e le 2.500 eurp. Qualora l'installazione di sistemi di contabilizzazione non sia tecnicamente possibile, o non sia **economicamente conveniente**, una relazione tecnica garantirà la possibilità di non osservare l'obbligo.

Il ministero, con una recente serie di Faq, ha specificato che non è necessario **tenere conto delle detrazioni fiscali** nella valutazione economica prodromica all'installazione. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito già nel 2016 che è invece sempre possibile usufruire delle detrazioni del 50% nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione (l'aliquota balzerebbe addirittura al 65% con sostituzione del generatore di calore con un modello a condensazione). L'indicazione del Mise, quindi, è quantomeno dubbia: rischia di rendere **economicamente non conveniente gran parte dei potenziali interventi**. La contabilizzazione e una più efficace termoregolazione, infatti, generano sempre dei risparmi (energetici ed economici), ma non sempre tali da giustificare in un lasso temporale di 10-15 anni l'investimento necessario.

Qualora non si proceda alla contabilizzazione, la ripartizione spese seguirà quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice Civile: la Uni 10200 non sarà pertanto obbligatoria, ma resterà tra i possibili criteri di riparto.

Se non arriverà un'ulteriore proroga (di cui si è molto parlato), dal 1° luglio sarà problematica la posizione anche per quanti, in condominio, hanno deliberato ma non si sono ancora adeguati.

Il ministero ha infatti specificato che **non è sufficiente aver deliberato i lavori**, ma è necessario averli effettivamente realizzati entro il 30 giugno 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Rollino

**LA PROROGA** Da un mese corrono voci di uno slittamento a settembre dell'adempimento ma per ora tutto tace